

ATTIVITÀ ESTRATTIVA

Riferimenti normativi

L'attività estrattiva è regolamentata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" come più volte modificata ed integrata.

In particolare le norme contenute in tale legge, così come disposto dall'articolo 2, trovano applicazione nell'attività di cava i cui lavori di coltivazione interessano giacimenti formati da materiali classificati di seconda categoria, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno", industrialmente utilizzabili, escludendo tuttavia dall'assoggettamento alla normativa stessa i lavori effettuati in terreni ove è in corso la costruzione di opere pubbliche o private.

Per quanto concerne gli altri movimenti di terra, ed in particolare i miglioramenti fondiari che avvengono senza utilizzazione dei materiali a scopo industriale ed edilizio, o per opere stradali o idrauliche, gli stessi non sono parimenti soggetti a detta normativa, a meno che tali attività vengano svolte per gli scopi sopra individuati, anche se secondari.

Con L.R. 01 febbraio 1995, n. 6, l'articolo 2 è stato modificato mediante l'aggiunta della frase "L'acquisizione del carattere di attività di cava riguarda esclusivamente l'individuazione, ai fini programmatori, della natura e della quantità di materiale assimilabile a quello di cava. In ogni caso è fatto divieto di autorizzare miglioramenti fondiari con utilizzazione dei materiali di risulta superiore a mc. 5.000 per ettaro".

L'articolo 2 dispone inoltre che non possono considerarsi "attività di cava, sia l'escavazione di materiali litoidi dagli alvei e dalle zone golenali dei corsi d'acqua e dalle spiagge e fondali lacuali, la cui regolamentazione spetta esclusivamente all'autorità idraulica competente", che "i lavori connessi alla sola gestione delle discariche controllate, autorizzate in base alla normativa regionale vigente".

Il successivo articolo 3, provvede a suddividere i materiali classificati ai sensi del Regio Decreto 1443/1927, in due gruppi formati in base al differente grado di utilizzazione del territorio conseguente all'esercizio dell'attività di escavazione, e più precisamente:

- Gruppo "A" costituito dai materiali la cui estrazione comporta un elevato grado di utilizzazione del territorio: sabbie e ghiaie; calcari per cemento;
- Gruppo "B" costituito dai materiali la cui estrazione comporta un minor grado di utilizzazione del territorio: argille per laterizi; calcari e trachite da taglio e lucidabili, marmo, quarzo, quarzite, pietre molari; calcari per calce, calcari per granulati, per costruzioni, per industria, per marmorino; basalti; argilla ferriera e materiali vulcanici; terre coloranti; sabbie silicee e terra da fonderia; gesso; torba; materiale detritico; ogni altro materiale rinvenibile sotto qualsiasi forma di deposito naturale appartenente alla seconda categoria di cui all'articolo 2 del regio decreto 1443/1927.

Si precisa che le "argille per laterizi", inizialmente classificate materiale di gruppo "A", sono state inserite nel gruppo "B", a seguito delle modifiche apportate all'articolo 3 della L.R. 44/82, dall'articolo 34 comma 1 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

Al riguardo si osserva che secondo quanto disposto dall'articolo 44 alle lettere a) e c), per i materiali di gruppo "A" possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni di cave in atto o per l'apertura di nuove cave solo nel territorio dei Comuni elencati, (per la Provincia di Rovigo: Ariano nel Polesine, Donada ora Porto Viro, Rosolina e Taglio di Po), distintamente per materiale, nell'allegato 1), mentre per quanto concerne i materiali di gruppo "B" è previsto il rilascio delle autorizzazioni o concessioni nel territorio di tutti i Comuni.

Il titolo II "Pianificazione dell'attività di cava" della L.R. 44/82, dispone poi che l'estrazione dei materiali di cui al citato articolo 3, è disciplinata dagli strumenti di pianificazione di seguito indicati, in ordine ai quali, oltre che alle finalità ed i contenuti, ne indica i procedimenti di formazione ed approvazione:

- Piano regionale dell'attività di cava (Prac);

- Piano provinciale dell'attività di cava (Ppac);
- Programma provinciale di escavazione (Ppe);
- Progetto di coltivazione.

Circa il Piano regionale dell'attività di cava (Prac), sulla base delle cui previsioni dovrà essere formato il Piano provinciale (Ppac), va detto che lo stesso, adottato dalla Regione Veneto con D.G.R. del 21.10.2003, n. 3121, non è ancora stato approvato.

È importante sottolineare che, secondo quanto previsto dall'art. 13 del medesimo Titolo II, l'attività estrattiva può aver luogo solamente nelle parti di territorio comunale definite zone "E" ai sensi del D.M. 02 aprile 1968, n. 1444 dallo strumento urbanistico generale approvato e non escluse dall'attività di cava dalla legge stessa. Sempre lo stesso articolo fissa altresì i limiti massimi di utilizzazione di tali parti di territorio nella misura del 3%, nel caso di cave di ghiaia e di sabbia, del 5% nel caso di cave di argilla, e del 4% nel caso di compresenza dei suddetti materiali.

Circa le procedure da seguire per il rilascio dei titoli abilitativi alla esecuzione dei lavori di coltivazione dei giacimenti, e gli adempimenti posti a carico degli imprenditori interessati, le stesse sono disciplinate dagli articoli del Titolo III "Autorizzazione, concessione e permesso di ricerca" della L.R. 44/82. In merito va comunque detto che il quarto comma dell'art. 43 della legge in parola

dispone che "Sino alla entrata in vigore del Piano provinciale dell'attività di cava (Ppac), tutte le funzioni amministrative attribuite alle Province dalla presente legge in tema di: autorizzazione, concessione, permessi di ricerca, consorzi, sospensione, decadenza, revoca e apposizione di sigilli, sono esercitate dalla Regione ...". Si evidenzia che la Regione Veneto con L.R. 30 gennaio 2004, n.1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004", ai punti 1) e 2) dell'art. 24 ha disposto rispettivamente che:

- in deroga a quanto stabilito dalla L.R. 44/82, e fino alla approvazione del Piano regionale per le attività di cava (PRAC), il parere espresso dall'amministrazione provinciale attraverso la Commissione tecnica provinciale per le attività di cava (CTPAC) nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni per le nuove attività di cava e per l'ampliamento delle esistenti è obbligatorio e vincolante;
- non sono consentite autorizzazioni o concessioni di cava o miglioramento fondiario con asporto di materiale sulle aree interessate dalla presenza di dune fossili soggette a tutela paesaggistica, così come indicate sulla tavola 2 del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) ed ubicate nei comuni di Ariano nel Polesine, Porto Viro, Rosolina, e che le concessioni od autorizzazioni in atto, per la parte relativa a tali aree, sono revocate a far data dalla entrata in vigore della legge stessa, fermo restando per i titolari l'obbligo della ricomposizione ambientale, da effettuarsi con le modalità indicate dalla direzione regionale competente e prescritte dalla Giunta regionale.

Per quanto attiene le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava circa la loro abusività o difformità dalle disposizioni di legge, dal permesso di ricerca, dall'autorizzazione o dalla concessione, il Titolo IV all'articolo 28, così come da ultimo modificato dall'articolo 2 della L.R. 16 agosto 2002, n. 26, dispone che le stesse spettano al Comune territorialmente interessato, che le esercita d'intesa con la Provincia e, nel caso di inerzia, dalla Regione.

Si fa infine presente che in materia di coltivazione di cava l'organo regionale competente è la Direzione Geologia e Attività Estrattive, Calle Priuli – Cannaregio n. 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792130 – 041/2792142 mentre per gli interventi di miglioramento fondiario con utilizzazione del materiale di risulta, occorre far riferimento alla Direzione Regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, Via Torino n. 110 – 30172 Mestre–Venezia – tel. 041/2795449 – 041/2795698

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: ing. Giovanni Andriotto tel. 0425 386878, fax 0425 386850, e-mail giovanni.andriotto@provincia.rovigo.it